



**COMUNE DI VIMODRONE**  
Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055 – Vimodrone**  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **[protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **0DGEJ9**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N. 57 del 19/12/2025**

<b>Oggetto:</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2026</b>
-----------------	--

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **Diciannove** del mese di **Dicembre**, alle ore 20:40, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA, in PRIMA convocazione, in seduta PUBBLICA.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, risultano presenti n. 14 e assenti n. 3 alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

<b>VENERONI DARIO</b>	<b>Presente</b>	
<b>DEVETAK WALTER</b>	<b>Presente</b>	
<b>IMPIOMBATO ANDREANI AURORA ALMA MARIA</b>	<b>Presente</b>	
<b>ZANABONI OSVALDA</b>	<b>Presente</b>	
<b>CORTIVATO VANNA</b>	<b>Presente</b>	
<b>NATALE MICHELA</b>	<b>Presente</b>	
<b>MARTELOTTO ALESSANDRO</b>	<b>Presente</b>	
<b>QUARANTA ANTONIO</b>	<b>Presente</b>	
<b>CONTI PAOLA</b>	<b>Presente</b>	
<b>MANCINI FAUSTO</b>	<b>Presente</b>	
<b>COLOMBO FEDERICA</b>	<b>Presente</b>	
<b>PEREGO PIERO</b>	<b>Presente</b>	
<b>MAGLIANO GIOACCHINO</b>		<b>Assente</b>
<b>CARIONI TIZIANO</b>	<b>Presente</b>	
<b>GREGOLI ENZO SAVINO</b>		<b>Assente</b>
<b>TARASCIO INES</b>		<b>Assente</b>
<b>BERNINI RENATO</b>	<b>Presente</b>	

Dei Signori Assessori esterni nominati e in carica, risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

<b>ALBERTINI MARCO EGIDIO</b>	<b>P</b>	
<b>CITTERIO ANDREA</b>	<b>P</b>	
<b>BENINATI ROSA MARIA</b>		<b>A</b>
<b>BRONDONI SILVANA</b>	<b>P</b>	
<b>PEDUZZI MATTIA</b>	<b>P</b>	
<b>Presenti N. 4</b>		

Presiede ZANABONI OSVALDA in qualità di Presidente con l'assistenza del Segretario Comunale LO BRUNO FRANCESCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, invita i consiglieri ad esaminare e deliberare quanto posto in oggetto.

Delibera del Consiglio Comunale N.57 del 19/12/2025 / prop. n.1182 del  
01/12/2025

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la proposta di delibera allegata al presente atto, con oggetto:

**DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2026**

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 267/00, in allegato al presente atto;

DATO atto che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 15/12/2025;

UDITO il dibattito, registrato ed oggetto di successiva trascrizione integrale, depositata agli atti;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Impiombato, Conti, Devetak, Colombo) astenuti n. 0, su n. 14 componenti presenti e votanti;

### **DELIBERA**

Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa della sopra citata proposta quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.

1) Di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - Superficie: Non inferiore a (Mq) 25000 MQ - Limitatamente ad un solo immobile.	0,86%

2) Di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria.

4) Di precisare che:

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in seguito:

Immobili locati a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Immobili non utilizzabili né disponibili per i	Esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio

quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma e 633 del codice penale, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un'azione giudiziaria penale.	2023, ai sensi dell'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'art. 1, comma 81 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	Riduzione al 50% dell'importo dovuto (si applica l'aliquota del 10,6 per mille e vige l'obbligo della dichiarazione di variazione IMU circa il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

5) Di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge.

6) Di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art.134, comma 4, del Dlgs 267/2000;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Impiombato, Conti, Devetak, Colombo) astenuti n. 0, su n. 14 componenti presenti e votanti;

## DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Segue testo di proposta.

## L'ASSESSORE

Visti i commi dal 739 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenenti la disciplina inerente all'imposta municipale propria (IMU);

### RICHIAMATI:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c), del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";

Visto il comma 767 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e che, ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ed infine che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

Richiamata la deroga prevista dall'art. 1, comma 837, lett. b), L. n. 197/2022;

Visti inoltre i commi 756 e 757 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che gli enti, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del MEF e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di legge;

### Richiamati inoltre:

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 luglio 2023, che ha definito la manovrabilità delle aliquote in materia di imposta municipale propria (IMU) per le fattispecie individuate dal Legislatore;

- l'art. 6 ter, comma 1 del Decreto Legge n. 132/2023, che ha posticipato l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025;

- il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 settembre 2024 che integra il decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, concernente l'Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160", e che riapprova l'Allegato A, il quale sostituisce quello di cui al precedente decreto;

- il Decreto del Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2025, il cui allegato "A" sostituisce l'Allegato "A" del decreto del 6 settembre 2024 al fine di consentire ai comuni di introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU) a decorrere dall'anno 2026;

Evidenziato che i commi 744 e 753 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 prevedono il mantenimento della riserva a favore dello Stato del gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;

Visto il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, secondo cui "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.”;

Considerato che, con deliberazione di Giunta comunale n. 143 del 17/11/2025, è stata proposta l'introduzione di una aliquota IMU agevolata per specifiche unità immobiliari ricomprese nella categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, ecc.), al fine di sostenere le funzioni sociali, educative e assistenziali svolte all'interno di tali strutture;

Considerato che i fabbricati appartenenti alla categoria catastale B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme, ecc.) con superficie superiore a 25.000 mq comportano elevati costi di gestione e manutenzione e che, nella maggior parte dei casi, tali immobili sono destinati a finalità sociali, educative o assistenziali; ritenuto pertanto opportuno favorire la conservazione e l'utilizzo di tali strutture sostenendo le attività di interesse pubblico che vi si svolgono;

Ritenuto, a tal fine, di introdurre un'aliquota IMU differenziata pari allo 0,86%, limitatamente ad un solo immobile censito in categoria catastale B/1 e avente superficie catastale non inferiore a 25.000 mq, in conformità ai criteri individuati dal decreto ministeriale vigente;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 30-07-2020;

Viste le simulazioni di gettito predisposte dall'Ufficio Tributi sulla base delle risultanze della banca dati comunale, al fine di assicurare il necessario gettito previsto per l'entrata di cui trattasi, garantendo la conservazione degli equilibri di bilancio;

Ritenuto, pertanto, di voler deliberare le aliquote e le detrazioni per l'anno 2026 come meglio evidenziato nella tabella seguente e come riportato nel Prospetto delle aliquote, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale”;

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - Superficie: Non inferiore a (Mq) 25000 MQ - Limitatamente ad un solo immobile.	0,86%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

Visto l'art. 6, c. 1, del D.Lgs. n. 504/1992, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale per l'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che con il rilascio dei pareri di cui sopra, ai sensi dell'art. 6 e seguenti del vigente Regolamento comunale sui controlli interni e dell'articolo 147-bis del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, è stato assicurato sulla presente proposta di deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile;

#### PROPONE

1) di stabilire, per le motivazioni in premessa, le aliquote relative alla nuova Imposta Municipale Propria, per l'anno 2026, come indicate nella seguente tabella e come riportato nel Prospetto delle aliquote allegato, elaborato utilizzando l'applicazione informatica disponibile sul "Portale del federalismo fiscale", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente:

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - Superficie: Non inferiore a (Mq) 25000 MQ - Limitatamente ad un solo immobile.	0,86%

2) di stabilire che dall'anno 2026 la detrazione relativa all'Imposta Municipale Propria, per l'unità immobiliare appartenente alle categorie catastali A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, è pari ad € 200,00 fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

4) Di precisare che:

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite che a titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano in seguito:

Immobili locati a canone concordato	Riduzione al 75% dell'imposta dovuta applicando l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (beni merce), finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	Esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751 della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Immobili non utilizzabili né disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all'Autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma e 633 del codice penale, o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata un'azione giudiziaria penale.	Esenti dall'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 759, lettera g-bis) della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotto dall'art. 1, comma 81 della legge 29 dicembre 2022, n. 197
Unità immobiliare ad uso abitativo, non locata né concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti residenti all'estero,	Riduzione al 50% dell'importo dovuto (si applica l'aliquota del 10,6 per mille e vige l'obbligo della dichiarazione di variazione IMU circa il possesso dei



titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia.	requisiti previsti dall'art. 1, comma 48 della legge 30 dicembre 2020, n. 178
---	---

5) di trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione secondo le vigenti disposizioni di legge;

6) di trasmettere il Prospetto aliquote secondo le disposizioni previste dal DM 7 luglio 2023, per mezzo dell'applicativo predisposto dal MEF, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo;

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il proponente

Mattia Peduzzi

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto con firma digitale come segue:

Il Presidente  
*ZANABONI OSVALDA*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm

Il Segretario Comunale  
*LO BRUNO FRANCESCA*

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055 – Vimodrone**  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **[protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **0DGEJ9**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 57 del 19/12/2025**

<b>Oggetto:</b>	<b>DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2026</b>
-----------------	--

Registro delle Pubblicazioni n. 001666

Della sopra indicata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1, della Legge n.267/00

Vimodrone, 23/12/2025

Il Responsabile di Segreteria  
**LAMONACA ANTONIA VIVIANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e  
ss.mm.)



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055 – Vimodrone**

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **[protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)**

Codice identificativo univoco fatturazione: **0DGEJ9**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E PROGRAMMAZIONE  
ECONOMICA**

**Parere Tecnico Allegato  
alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 1182 del 01/12/2025**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU  
(IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2026**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità tecnica della presente proposta:

**PARERE FAVOREVOLE**

Vimodrone, 01/12/2025

**Il Responsabile del Servizio  
LAMONACA ANTONIA VIVIANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20055 – Vimodrone**  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**  
Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**  
E-mail Istituzionale **[protocollo@comune.vimodrone.milano.it](mailto:protocollo@comune.vimodrone.milano.it)**  
Codice identificativo univoco fatturazione: **0DGEJ9**  
Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

**SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI E  
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

## **AREA CONTABILE - FINANZIARIA**

**Parere Contabile Allegato  
alla Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 1182 del 01/12/2025**

<b>OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA) PER L'ANNO 2026</b>
---

### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi degli Artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n.267/2000, si esprime il seguente parere per quanto attiene la regolarità contabile della presente proposta:

### **PARERE FAVOREVOLE**

Vimodrone, 01/12/2025

**Il Responsabile del Servizio  
LAMONACA ANTONIA VIVIANA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)

# Prospetto aliquote IMU - Comune di VIMODRONE

ID Prospetto 12696 riferito all'anno 2026

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze		0,6%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019		SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)		0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)		1,06%
Terreni agricoli		1,06%
Aree fabbricabili		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)		1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - Superficie: Non inferiore a (Mq) 25000 MQ - Limitatamente ad un solo immobile.	0,86%

## Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.

## Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019, le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

